

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4661

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2000 (*)

—————

Modifica del comma 1 dell’articolo 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, recante l’istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile

—————

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira ad inserire la Guardia costiera ausiliaria tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Infatti, la Convenzione internazionale sul salvataggio marittimo firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979 alla quale l'Italia ha aderito ai sensi della legge 3 aprile 1989, n. 147, annovera, quali elementi delle singole organizzazioni di salvataggio di ciascuno Stato, accanto alle risorse pubbliche anche quelle private degli Stati aderenti.

Secondo l'ordinamento italiano, la Guardia costiera ausiliaria è un'organizzazione basata sul volontariato e, quindi, struttura della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Allo scopo di armonizzare le due fonti normative, si ritiene necessario modificare il comma 1 dell'articolo 11 della legge

n. 225 del 1992, annoverando anche la Guardia costiera ausiliaria, in modo che risulti in forma esplicita che tale elemento nazionale dell'organizzazione di salvataggio marittimo secondo la Convenzione di Amburgo assolve compiti propri della protezione civile e, cioè, la previsione e la prevenzione, oltre che il soccorso.

In altri termini, l'annoverare esplicitamente nel testo dell'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 la Guardia costiera ausiliaria, distinguendola opportunamente dalla generale categoria del volontariato, ricordata alla lettera *i*) del comma 1 del medesimo articolo 11, significa sottolineare il particolare ambiente operativo ed il suo contesto internazionale (alla stregua di quanto la legge dispone per il volontariato del Club alpino italiano in relazione all'ambiente della montagna).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, è aggiunta la seguente lettera:

«l-bis) la Guardia costiera ausiliaria».